



Cancellazione per irreperibilità anagrafica e omessa dichiarazione dimora abituale

(D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012)

La persona irreperibile è colui che ha abbandonato la propria dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di sé e di cui non risultano richieste di trasferimento in altro Comune o all'estero.

Cancellare una persona dai registri anagrafici per irreperibilità, significa adottare nei suoi confronti un provvedimento che comporta:

- la perdita del diritto al voto;
- l'impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche;
- l'impossibilità di ottenere un documento di riconoscimento;
- la cancellazione dall'assistenza sanitaria.

Come viene attivato questo procedimento

Chiunque può segnalare l'abbandono della dimora abituale delle persone iscritte nell'anagrafe della popolazione.

La notizia dell'abbandono, o del presunto abbandono, può pervenire all'Ufficiale d'Anagrafe dal proprietario dell'abitazione, da un altro ufficio comunale (tributi, messo, servizi sociali, ecc.), da altra Pubblica Amministrazione, dalle Forze dell'Ordine ed anche dai privati cittadini.

L'Ufficio Anagrafe provvede a far eseguire ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, al termine dei quali la persona potrà essere dichiarata irreperibile. Dalla data della segnalazione di abbandono della dimora abituale all'Ufficio Anagrafe, all'effettiva cancellazione per irreperibilità deve essere trascorso un anno.

La segnalazione

È possibile effettuare la segnalazione di irreperibilità, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Bracciano (Modulistica→Anagrafe) e, accompagnato da una fotocopia di un documento, consegnarlo presso l'Ufficio Protocollo in piazza IV Novembre 6; oppure inviarlo via email all'indirizzo protocollo@comune.bracciano.rm.it o via pec a bracciano.protocollo@pec.it.

Descrizione e tempi del procedimento

• Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.

• Cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale

prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall'art.11 comma c) DPR 223/1989 ("trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all'interessato a provvedere entro 30 giorni") si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.